

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 594)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

NELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1959

Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di lire 100 milioni per il finanziamento del programma della cooperazione geofisica internazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Col 31 dicembre 1958 si è concluso l'Anno geofisico internazionale che ha avuto inizio il 1° luglio 1957.

Si tratta, come è noto, di un grande piano di lavoro scientifico in cooperazione internazionale per lo studio di quei fenomeni geofisici che per la loro natura necessitano di ricerche e osservazioni collegate e contemporanee eseguite su tutto il globo terrestre.

La partecipazione italiana alla manifestazione è stata curata da un apposito Comitato creato presso il Consiglio nazionale delle ricerche, al quale con legge n. 650 del 30 luglio 1957 fu concesso a tal fine un contributo straordinario di lire 300.000.000. Con tale finanziamento il Comitato ha potuto assicurare la presenza dell'Italia nella maggior parte delle 14 branche in cui si articola il

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

programma mondiale dell'A.G.I., con risultati soddisfacenti, che hanno avuto pieno riconoscimento in sede internazionale.

In considerazione dell'imponenza della organizzazione scientifica messa in moto nel corso dell'A.G.I. e degli ottimi risultati ottenuti e allo scopo di ottenere il massimo sfruttamento di tutti i servizi tuttora in efficienza, nella 5^a Assemblea internazionale del Comitato speciale per l'A.G.I. tenuta a Mosca nell'estate scorsa è stata concordata la continuazione dei lavori per tutto l'anno (1959 attraverso una nuova organizzazione denominata « Cooperazione geofisica internazionale 1959 ».

Nel nuovo programma è prevista la prosecuzione dei lavori sulla maggior parte delle discipline contemplate nel programma dell'A.G.I. specialmente in quelle che esigono una efficace cooperazione internazionale come la meteorologia, l'ionosfera, il magnetismo terrestre, eccetera. È prevista altresì la esecuzione di rilevamenti magnetici su scala mondiale.

In relazione a quanto sopra la Commissione italiana per l'A.G.I. ha predisposto un piano per il proseguimento in Italia, per tutto il 1959, di quei servizi e di quelle ricerche che risultino particolarmente utili ai fini della Cooperazione geofisica internazionale. L'attuazione di tale piano, il quale non comporta l'impianto e l'approntamento di

nuove apparecchiature e di nuovi servizi, ma si riferisce soltanto a spese di funzionamento per il personale, per materiali di consumo e per l'elaborazione dei dati di osservazione, richiede un nuovo finanziamento che è stato commisurato in lire 100 milioni, in relazione alle limitate possibilità di bilancio.

Gli stessi motivi che hanno indotto il Parlamento ad accordare il finanziamento di 300 milioni, colla legge 30 luglio 1957, n. 650, valgono per concedere la nuova più modesta erogazione. L'assenza dell'Italia nello svolgimento del programma fissato dalla nuova organizzazione oltre a riuscire estremamente nociva per il prestigio del nostro Paese potrebbe riflettersi dannosamente, in dipendenza della distribuzione geografica delle stazioni di osservazione, sui risultati che l'organizzazione si propone di raggiungere.

Si confida che il contributo previsto, per quanto assai modesto in rapporto a quello di altri Stati, consenta una dignitosa partecipazione dell'Italia ai lavori in un settore di estrema importanza nel campo della scienza.

È stato a tal fine predisposto l'unito disegno di legge che prevede nell'articolo 1 la concessione di un contributo straordinario di 100 milioni di lire al Consiglio nazionale delle ricerche.

Nell'articolo 2 sono indicati i mezzi di copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 100.000.000 al Consiglio nazionale delle ricerche per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività scientifica inerente al programma di lavori della Cooperazione geofisica internazionale per l'anno 1959.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.